



TRIBUNALE DI RAVENNA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

All'ufficio notifiche presso
TRIBUNALE

RAVENNA

UFFICIO G.

N. 2939/17 R.G. GIP Dr. Schiaretti

Si trasmette ordinanza per notifica a:

ANCISI Alvaro, residente in Ravenna, via Sant'Alberto n. 134/A.

Ravenna, 19 giugno 2020

Il Cancelliere F4
Francesca Prosperi

Proc. n. 453/2017 - R.G.N.R. Ignoti

Proc. n. 2939/2017 - R.G.G.I.P. Ignoti



TRIBUNALE DI RAVENNA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Ordinanza di archiviazione ex art. 409 c.p.p.

Il Giudice dott. Corrado Schiaretti,

letta la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. il 27 marzo 2018 nel procedimento sopra marginato, iscritto nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p.;

letti gli atti trasmessi;

in esito all'udienza camerale del 15 luglio 2019;

OSSERVA

Il 9 febbraio 2017 Ancisi Alvaro depositava presso la Procura della Repubblica un esposto, con allegati numerosi atti e documenti, attraverso il quale sollecitava l'avvio di indagini relativamente ai fatti che hanno portato alla costruzione del c.d. "ponte mobile", posto a valle della darsena di città, per l'attraversamento del principale canale del Porto, il Candiano.

L'Ancisi, Consigliere Comunale del Comune di Ravenna, aveva avuto accesso a diversi atti inerenti a tutto il complesso iter autorizzativo dell'opera in questione, ma non ad altri, da lui ritenuti fondamentali per la ricostruzione dei fatti, quali ad esempio il contratto di appalto, il suo "atto aggiuntivo" e alcuni altri documenti "riservati", risultanti in possesso dell'Autorità Portuale di Ravenna (oggi Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centro-Settentrionale), proprietaria del ponte. Sulla base dei documenti dallo stesso visionati e allegati all'esposto, l'Ancisi ha ritenuto plausibile la sussistenza di un accordo criminoso, intercorrente tra alcuni dei soggetti coinvolti nel sopramenzionato complesso iter procedimentale, volto ad aggirare le norme in materia di appalti, al fine di consentire un ingiusto aggravio della spesa pubblica, a fronte di un illecito vantaggio per il soggetto privato percettore.

Il 21 febbraio 2018, il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che la condotta dei pubblici ufficiali coinvolti nei fatti oggetto di indagini non

apparisse commessa in evidente violazione di legge o regolamento e al deliberato fine di nuocere o di avvantaggiare terzi, né reputando ipotizzabili altre fattispecie di reato diverse dall'abuso di ufficio, valutando dunque infondata la notizia di reato oggetto delle indagini.

Il 20 marzo 2018 veniva depositata dall'Ancisi l'opposizione alla richiesta di archiviazione.

All'udienza del 15 luglio 2019, il Giudice per le Indagini Preliminari si riservava di decidere in merito all'opposizione all'archiviazione depositata dall'Ancisi in qualità di "persona offesa".

Va premesso che la disamina dei fatti che seguirà non potrà che avere carattere sommario, in quanto i reati ipotizzati nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, non uno, ma più abusi d'ufficio, anche qualora risultassero commessi, sarebbero comunque prescritti. Tutte le condotte che hanno portato alla ultimazione e alla consegna del ponte, avvenuta il 16 aprile 2010, sono approdate a prescrizione prima della proposizione dell'esposto, ovvero il 16 aprile 2016. L'ultimo atto rilevante ai fini del presente procedimento potrebbe essere considerato l'adesione alla proposta di "accordo bonario", formalizzata alla C.M.C. il 24 luglio 2012 dal Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna, Di Marco Galliano, da poco insediato, con la delibera n. 52/2012. Non essendo intervenuti atti interruttivi, poco dopo la richiesta di archiviazione e la formale opposizione, il 24 luglio 2018, anche l'ultimo delitto ipotizzabile si è estinto per la maturazione del termine previsto dall'art. 157 c.p..

Il fatto oggetto del procedimento riguarda la costruzione di una infrastruttura sul Canale Candiano, nota come "ponte mobile del Canale Candiano". L'opera edificatoria oggetto dell'esposto veniva affidata dall'Autorità Portuale di Ravenna alla società cooperativa "Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna" (C.M.C.), in forza di contratto di appalto integrato stipulato il 23 marzo 2007. Precedentemente era stata bandita una gara di affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di opere, sulla base della quale i lavori sono stati eseguiti da un'Associazione Temporanea di Imprese, facente capo appunto alla C.M.C..

I lavori, consegnati all'impresa il 31 marzo 2008, sarebbero dovuti terminare il 6 dicembre 2008. Tuttavia, a seguito di numerose proroghe, il ponte mobile veniva ultimato solo il 16 aprile 2010, con oltre un anno e quattro mesi di ritardo (oltre due anni, anziché poco più di otto mesi). L'Ancisi lamentava anche che, a fronte dell'importo

originariamente dedotto nel contratto principale, pari a 7.037.940,04 euro, il progetto esecutivo dei lavori era approdato a un quadro economico di costi per 11.000.000 di euro, a fronte del quale il costo effettivo dell'opera aveva poi raggiunto l'importo complessivo 11.640.000 euro, comprese le somme di 350.125,26 euro, pagate in disapplicazione di una penale relativa alla ritardata consegna dei lavori, e di 90.000 euro, corrisposto per costi di gestione del ponte.

Più nel dettaglio, il contratto di appalto era stato stipulato il 23 marzo 2007, i lavori erano stati affidati all'impresa appaltatrice il 31 marzo 2008, la data prevista per la consegna del manufatto era stata fissata per il 6 dicembre 2008, cioè duecentocinquanta giorni dopo l'affidamento dei lavori. L'11 novembre 2008 era stato tuttavia stipulato un "atto aggiuntivo", il quale aveva previsto un diverso termine di fine lavori, fissato in trecentottanta giorni dalla consegna dei lavori, cioè il 15 aprile 2009.

Il 21 gennaio 2009 l'Associazione Temporanea di Imprese appaltatrice aveva richiesto altri duecentoquaranta giorni di proroga sul termine dei lavori, ottenendone però solamente altri novanta (come risulta dalla Determinazione del Direttore Tecnico dell'Autorità Portuale di Ravenna n. 27 dell'8 aprile 2009), col termine che in tal modo era slittato al 14 luglio 2009.

Il 29 gennaio 2009 il Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna aveva peraltro già adottato una deliberazione (la n. 4/2009), tramite la quale aveva previsto in primo luogo la rinnovazione fino al 30 settembre 2009 della concessione alla società che gestiva il precedente ponte mobile galleggiante, fino a quel momento utilizzato, motivato con le indicazioni fornite dalla Capitaneria di Porto di Ravenna in merito alle modalità di varo del ponte e di verifica per la messa in servizio dello stesso, che avrebbero necessitato di un maggiore tempo di esecuzione, anche in funzione dei ristretti spazi di manovra e della necessità di spostamento dei sottoservizi interferenti con le fondazioni. Più precisamente il problema era legato all'esigenza di non limitare l'ingresso allo stabilimento Adriatank, adiacente al nuovo ponte mobile, che era risultato essere sovrapposto alla viabilità provvisoria e dunque rendeva necessari ulteriori lavori non originariamente previsti (quali una nuova corsia di emergenza riservata al passaggio delle autoambulanze).

Questo specifico ritardo aveva comportato un aggravio per la spesa pubblica di 340.732,51 euro, relativi alla locazione di aree private e all'estensione della concessione per il ponte galleggiante provvisorio. La indicata Delibera aveva previsto la possibilità di

un recupero di tale aggravio tramite l'esercizio di un'azione di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, alla quale, tuttavia, non si era successivamente dato seguito.

Il 3 giugno 2009 il Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna aveva emanato la Delibera n. 40, con la quale era stata approvata la "Perizia di variante e suppletiva", al fine di recepire alcune prescrizioni impartite da ENEL: attraverso tale atto era stato oltretutto disposto un innalzamento dei giorni di proroga, precedentemente concessi nella misura di duecentoquarantaquattro, portando la scadenza per il termine dei lavori al 15 dicembre 2009.

Il 25 settembre 2009 l'Associazione Temporanea di Imprese aveva avanzato una ennesima richiesta di proroga del termine dei lavori di ulteriori novantadue giorni, la quale era stata tuttavia rigettata dall'Autorità Portuale di Ravenna.

Infine, il 20 aprile 2010 era stata emanata dal Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna la delibera n. 44, tramite la quale era stato previsto un aumento di spesa, resosi necessario al fine di eseguire lavori di completamento dell'opera, con riferimento alla restituzione della viabilità provvisoria nella stessa condizione descritta nei verbali di consegna delle aree, nonché all'accoglimento delle richieste degli enti pubblici locali, dirette al miglioramento delle condizioni di utilizzo della struttura.

Il 16 aprile 2010 il Direttore dei Lavori, l'ingegner Leoni Roberto, certificava l'ultimazione dei lavori di costruzione con centoventidue giorni di ritardo rispetto alla data prevista dall'ultima proroga. Stando al contenuto dell'accordo negoziale, questa circostanza avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una penale, il cui valore sarebbe dovuto essere pari a 2.869,88 euro (ovvero allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale) per ogni giorno di ritardo, quindi a 350.125,36 euro, che in effetti erano stati inizialmente detratti dagli ultimi due pagamenti.

Con la Deliberazione n. 74/2011, il Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna, Parrello Giuseppe, aveva tuttavia disapplicato la sopramenzionata penale e conseguentemente aveva disposto lo svincolo della somma previamente trattenuta con le detrazioni operate sui certificati di pagamento all'Associazione Temporanea di Imprese esecutrice, sulla base di una riserva esposta dalla C.M.C., nella quale l'appaltatrice sosteneva sia l'impropria applicazione della penale, sia la necessità di un riconoscimento di maggiori oneri sostenuti, asseritamente dovuti al ritardo della fornitura dell'energia elettrica.

Il 27 aprile 2012 il Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Maletti Fabio, aveva redatto una "Relazione in merito alle richieste avanzate dell'impresa", nella quale aveva

evidenziato come il Direttore dei Lavori avesse quantificato i maggiori oneri a carico della C.M.C., dovuti al ritardo nell'alimentazione della cabina, in 501.222,77 euro, a fronte dei 695.265,97 euro richiesti.

Il 24 luglio 2012 il nuovo Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna, Di Marco Galliano, aveva emanato la delibera n. 52, con l'Autorità Portuale aveva aderito alla proposta di un "accordo bonario", formalizzata alla C.M.C. dall'Ing. Maletti: sulla base di questa delibera era stata autorizzata la corresponsione di 343.000 euro alla C.M.C. a fronte della sopramenzionata riserva iscritta dall'impresa esecutrice negli atti contabili relativi al contratto di appalto per la realizzazione del nuovo ponte mobile sul canale Candiano, in ragione del già indicato ritardo nella fornitura di energia elettrica.

Per qualificare in diritto il caso di specie, è necessario anche delineare quali siano i fatti che avrebbero in concreto determinato le richieste di proroga dei termini da parte dell'Associazione Temporanea di Imprese che si era occupata della costruzione del ponte mobile.

In primo luogo, era emerso un problema alle saldature, per il quale l'Autorità Portuale di Ravenna aveva conferito l'incarico all'ingegner Biondi Daniele di verificare l'efficacia degli interventi adottati nel corso della costruzione, al fine di porre rimedio ai difetti evidenziati per talune saldature del manufatto e di interpretare i risultati delle prove di carico condotte nel corso delle operazioni di collaudo statico. Come testimoniato dalla Determinazione n. 60 del 12 maggio 2010, cui il successivo 30 luglio aveva fatto seguito la relazione tecnica dell'ingegner Biondi, erano stati rilevati sistematici difetti delle unioni saldate, realizzate in officina: più nel dettaglio, nella relazione tecnica si menzionava la "Relazione tecnica integrativa - rinforzo saldature", predisposta dal progettista strutturale, l'ingegner Forlani Andrea, nella quale si leggeva che: "In data 03.08.2009, durante le fasi di completamento dell'assemblaggio delle strutture d'acciaio del ponte mobile [...], in fase di assiemaggio delle Torri di sostegno dell'impalcato, si è reso necessario effettuare un'operazione di "scriccatura", per un tratto di circa 15 centimetri, in corrispondenza dei lembi delle giunzioni saldate in stabilimento dalla società Franchi spa incaricata dalla ditta Baruzzi alla costruzione del ponte", proseguendo poi: "[...] nel tratto esaminato, le giunzioni saldate presentano una mancanza di penetrazione di circa otto-dieci millimetri rispetto a quanto previsto nel progetto costruttivo del ponte. In particolare i cianfrini a V realizzati in officina, presentano una

preparazione diversa da quella prevista in progetto, evidenziando al vertice una spalla di circa dieci-dodici millimetri anziché i tre millimetri di progetto”.

Tale non conformità delle saldature degli elementi principali preassemblati presso l’officina di prefabbricazione, riguardante le travi principali a cassone e le torri, era stata anche rilevata nel Rapporto Finale della società RINA Check S.r.l. del 3 agosto 2010, società di consulenza tecnica, incaricata all’uopo dall’Autorità Portuale di Ravenna: il Rapporto traeva tali conclusioni a seguito di un accesso al cantiere di costruzione del ponte mobile, effettuato il 30 novembre 2009.

Ai fini dell’inquadramento dei fatti oggetto delle indagini entro l’ambito applicativo della norma penale incriminatrice di cui all’art. 323 c.p., è altresì necessario esaminare i fatti inerenti alcuni malfunzionamenti che hanno colpito il ponte mobile.

Innanzitutto, dall’Accordo di Programma tra il Comune di Ravenna e l’Autorità Portuale di Ravenna, sottoscritto il 12 gennaio 2006, era emerso come l’Autorità Portuale si sarebbe impegnata a richiedere all’esecutore dell’opera una garanzia sul regolare funzionamento di apparecchiature e impianti da questo installati, al fine di coprire qualsiasi malfunzionamento, a eccezione di quelli imputabili a usura o errata gestione, al fine di tenere indenne l’Autorità Portuale di Ravenna e gli ulteriori aventi causa da qualsiasi conseguenza patrimoniale connessa ai sopracitati malfunzionamenti e al ripristino, adeguamento o sostituzione di apparecchiature o impianti.

L’accordo originario prevedeva che il Comune di Ravenna avrebbe assunto l’onere di mantenere e gestire l’opera nel momento in cui il certificato di collaudo provvisorio avesse assunto carattere definitivo; tuttavia, a seguito della Delibera n. 2/2011 del Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, la manutenzione e gestione del ponte era stata affidata non al Comune, ma alla C.M.C. per tutto il 2011, per il corrispettivo di 184.000 euro; a ciò aveva fatto seguito la Determinazione n. 31 del 13 febbraio 2012, con la quale l’Ing. Maletti aveva disposto di mantenere il predetto affidamento alla C.M.C. fino al 31 agosto 2012, a fronte di un ulteriore esborso di 130.000 euro; infine, con la Determinazione n. 125 del 12 settembre 2012, tale incarico era stato nuovamente prolungato, per 38.000 euro, fino alla fine del 2012.

Venendo dunque ai problemi riscontrati sul ponte mobile, l’esposto dell’Ancisi ha messo in risalto come dal documento “Progetto di derattizzazione del ponte mobile”, redatto in data sconosciuta dall’Autorità Portuale di Ravenna, emerge che, a poco più di un anno dall’apertura della viabilità del ponte, siano insorti problemi di funzionamento

dell'infrastruttura, prevalentemente imputabili alla presenza e permanenza di ratti: essendo stato inaugurato il 2 luglio 2010, secondo esponente, sarebbe stato pertanto quantomeno plausibile, se non presumibile, che la scoperta del problema e la sua attribuzione alla presenza dei ratti si fossero verificate intorno e non oltre all'ultima parte del 2011; ciononostante, soltanto l'11 ottobre 2012 l'Autorità Portuale di Ravenna aveva disposto l'affidamento dell'incarico di derattizzazione alla società Nordelettrica Impianti S.r.l. (società esecutrice degli impianti elettrici del ponte mobile, su incarico dell'Associazione Temporanea di Imprese), a fronte di un corrispettivo di 26.700 euro, oltre al compenso di 5.620,09 euro da destinare all'Ing. Leoni Roberto, per l'espletamento degli incarichi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza durante l'intervento di derattizzazione. Come sottolineato dall'esposto dell'Ancisi, tale ultima data era ormai successiva alla scadenza del termine utile, ex art. 1667 c.c., per l'esperimento di azioni da parte della stazione appaltante contro l'impresa appaltatrice per le difformità e i vizi dell'opera, essendo ormai maturate sia la decadenza sia la prescrizione di tali azioni.

Un altro malfunzionamento del ponte mobile è stato riscontrato nell'aprile del 2013, quando il ponte non era stato alzato per problemi tecnici, impedendo il terzo passaggio annuale della Madonna Greca sul canale Candiano. Per far fronte a questa disfunzione, che nel luglio avrebbe comportato anche la rottura una tubazione dell'olio in pressione, l'Autorità Portuale di Ravenna aveva affidato alla C.M.C. l'incarico di valutare lo stato generale dell'impiantistica elettrica e dell'automazione, pagando un corrispettivo di 36.000 euro, mentre all'ing. Romagnolo Santi Erminio (già autore del progetto del ponte per conto della C.M.C.) era stata affidata la valutazione tecnico-economica degli interventi necessari per il ripristino dei dissesti rilevati, a fronte di un corrispettivo di 40.000 euro.

Il primo report della C.M.C., trasmesso all'Autorità Portuale di Ravenna, aveva evidenziato le considerazioni svolte dall'ingegner Romagnolo: uno dei perni di blocco era rimasto in posizione di "inserito", impedendo così l'apertura del ponte, mentre la boccia di guida del perno di blocco era risultata fuori dalla propria sede in acciaio per un tratto di circa duecento millimetri, compromettendo l'incastro del perno e facendo ritenere la sicurezza del ponte compromessa, valutati lo stato dell'opera, gli elevati carichi cui il ponte era sottoposto a causa del traffico pesante e i problemi sopra descritti.

Un secondo report della C.M.C., trasmesso all'Autorità Portuale di Ravenna pochi giorni dopo al primo, aveva riportato invece due relazioni predisposte dalle società F.Ili Baruzzi Officine Meccaniche e dalla società Nordelettrica Impianti S.r.l. (che avevano svolto per conto della C.M.C. i lavori di carpenteria meccanica e di impiantistica), le quali rispettivamente comunicavano, da un lato, l'avvenuto tranciamento della filettatura di collegamento tra il cilindro oleodinamico e il catenaccio di sicurezza, con parziale fuoriuscita della boccola di guida del catenaccio; dall'altro, che risultava essere assente la connettività ADSL in entrambi i numeri di telefono di cui era fornito il ponte, compromettendo la possibilità di monitorare da remoto ogni tipo di attività o di allarme del ponte stesso; si era poi notato il mancato funzionamento di uno dei sensori anemometrici ubicati sulla torre adiacente alla sala di controllo, nonché la presenza di ratti, probabilmente dovuto al mancato rinnovo del trattamento di derattizzazione dopo il primo effettuato dalla stessa Nordelettrica Impianti S.r.l..

Tutti i lavori di ripristino erano dunque stati effettuati a carico esclusivo della Autorità Portuale di Ravenna, proprietaria dell'infrastruttura.

Il 10 luglio 2017, con l'avvio dell'indagine, l'Ing. Maletti Fabio è stato escusso a sommarie informazioni testimoniali in merito alle vicende riferite. In quella sede dichiarava che l'aumento della spesa complessiva per la realizzazione del ponte mobile era stata necessaria al fine di adeguare il progetto originario alle norme vigenti al momento della costruzione e per ovviare ad alcune problematiche emerse durante i lavori stessi. Il Maletti riferiva poi che la penale di 350.000 euro era stata disapplicata (come era intuibile) su richiesta della C.M.C., con l'avallo in tal senso sia di Leoni Roberto, Direttore dei lavori, sia della Commissione di collaudo (composta dall'Ing. Corradi Dante, dall'Ing. Baiamonte Giacomo e dal dott. Buffi Adriano). Sulla base di detti pareri e a seguito del visto del Responsabile del proprio ufficio legale, l'Autorità Portuale di Ravenna aveva deciso, quindi, di disapplicare la summenzionata penale, specificando che i motivi più rilevanti a giustificazione del ritardo nella consegna nell'opera (e dunque idonei a fondare la disapplicazione della collegata penale) si erano concretizzate nella presenza di navi sottoposte a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, che dovevano essere rimosse a cura dell'Autorità Portuale, e del ritardo nella fornitura dell'energia elettrica, non imputabile alla C.M.C.. Infine il Maletti giustificava l'estensione del periodo di garanzia sulla manutenzione e gestione del ponte mobile (fino al 31 agosto

2012) con la considerazione che la C.M.C. era la più idonea, in quanto in possesso del know-how necessario per la gestione di un'opera così complessa.

Nel corso dell'indagine sono stati acquisiti ulteriori documenti amministrativi relativi al procedimento (anche quelli, quantomeno alcuni, indicati come riservati nell'esposto Ancisi), che sono stati sottoposti al vaglio della Guardia di Finanza (v. annotazione 20 febbraio 2018).

L'indagine non ha avuto uno sviluppo imponente, verosimilmente anche in ragione dei tempi limitati, imposti dall'ordinamento penale sostanziale con la previsione di prescrizione dei reati ipotizzabili.



Non c'è dubbio che i dati fattuali di fondo oggetto dell'esposto siano corretti. Rispetto alle previsioni iniziali si è registrato un ritardo nella ultimazione dell'opera rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti e tali ritardi sono stati solo in parte giustificati; i costi dell'opera sono notevolmente aumentati rispetto al contratto di appalto stipulato tra l'Autorità Portuale di Ravenna e l'Associazione Temporanea di Imprese diretta dalla C.M.C. di Ravenna (da circa 7.000.000 di euro a oltre 10.000.000 di euro) e in parte gli aumenti sono certamente opinabili; non è stata fatta applicazione delle penali, contrattualmente previste a carico dell'appaltatore, da parte dell'Autorità Portuale, per il ritardo nella consegna dell'opera, essendo stato trovato un accordo bonario, che è difficile comprendere chi abbia effettivamente favorito (verosimilmente C.M.C.); il ritardo nella erogazione dell'energia elettrica non poteva essere attribuito a responsabilità dell'Autorità Portuale, essendo onere dell'ATI gestire gli allacciamenti necessari; la C.M.C. ha gravemente errato nell'accettare la consegna dell'area del cantiere, quando non era nella condizione di consentire i lavori per la presenza di tre grosse imbarcazioni ormeggiate nella darsena cittadina; l'affidamento della conduzione, gestione e manutenzione dell'opera ai medesimi soggetti economici che l'hanno realizzata non appare conforme alle originarie previsioni delle autorità, che ritenevano dovesse essere il Comune di Ravenna a occuparsene, anche se non è dato sapere quali siano le ragioni che hanno indotto una modifica del programma.

In linea generale non c'è alcun dubbio che l'opera sia stata esecutivamente progettata in maniera approssimativa, che talune parti della lavorazione abbiano rivelato evidenti lacune qualitative, che diverse cose perfettamente e doverosamente prevedibili (quali la presenza dei topi e i danni dagli stessi arrecati, nonché le esigenze della viabilità, "suggerite" a lavori già assegnati) non sono state colpevolmente previste.

Appare altrettanto chiaro che le due riserve, di complessivi 3.848.613,59 euro, annotate da C.M.C. (e sostanzialmente infondate), costituivano delle contestazioni strumentali a fare pressione sui funzionari incaricati di gestire, per l'ente pubblico, la costruzione dell'opera, per evitare l'addebito della penale. Del resto, non essendo l'ATI un ente di beneficenza, l'esito dell'accordo "bonario", con "reciproca" rinuncia alle pretese, rende evidente che le riserve di quasi 4.000.000 di euro erano in tutto o in gran parte non riscuotibili, poiché nessuna impresa rinuncerebbe a somme simili, qualora effettivamente di sua spettanza, non fosse altro che per evitare responsabilità nei confronti degli azionisti. In tutto questo, la posta riservata, inviata dal D.L. e dal responsabile del procedimento all'Autorità Portuale in merito alle pretese di C.M.C., trova una duplice lettura, poiché, contenendo assunti certamente discutibili, ben può essere che, come ventilato da Ancisi, sia conseguenza di una predeterminato disegno per favorire l'appaltatrice, ma può anche essere stata semplicemente mossa da un banale intento di scarico di responsabilità, nell'eventualità che fosse sorto un contenzioso. In entrambi i casi il movente non risulta particolarmente commendevole, nonostante solo nel primo potrebbero ravvisarsi possibili profili di illiceità.

Per giustificare le condotte esaminate, ad avviso di questo Giudice, non pare necessario scomodare l'illecito penale di cui all'art. 323 c.p., un reato di non facile realizzazione, che, con la riforma introdotta dalla legge 16 luglio 1997, n° 234, è divenuto delitto di evento (danno o vantaggio), che richiede un'ingiustizia "doppia", non desumibile implicitamente dall'illegittimità delle condotte, e per perfezionare il quale è richiesto il dolo intenzionale, generico e non specifico, ma con esclusione, oltre che della colpa, anche della volontarietà c.d. eventuale.

L'intenzione del legislatore, pacificamente desumibile anche dai lavori parlamentari, era quella di tracciare una linea di confine più marcata fra le "semplici" illegittimità amministrative e i fatti di rilievo penale. Un intento, invero, comprensibile, anche se l'attuale espressione del dettato normativo limita in modo evidente la possibilità del singolo cittadino di incidere sulla correttezza dell'attività amministrativa (per carenza di specifico interesse a un ricorso).

A prescindere dalla prescrizione dei reati contestabili, anche condividendo in gran parte i contenuti fattuali dell'esposto di Ancisi, che paiono sostanzialmente veri, sarebbe ben difficile ipotizzare la commissione di reati, restando sempre la indistinguibile alternativa, fondata sulla difficile intellegibilità delle intenzioni, fra abuso d'ufficio ed effetti deleteri

dell'incapacità amministrativa, in un dilemma che, nei lavori pubblici italiani (in ogni zona, pur con accenti diversi, del territorio nazionale), pare eterno.

Il piano più corretto, quindi, pare quello amministrativo e, soprattutto, morale, estraneo alla presente sede e afferente a quell'etica alla quale ciascun cittadino dovrebbe attenersi nel proprio agire e anche nelle proprie valutazioni politiche, che differisce dall'ambito di giudizio proprio dell'autorità giudiziaria penale, diretto solo alla valutazione delle condotte umane, in relazione alle fattispecie di reato astrattamente previste dall'ordinamento.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del presente procedimento nei confronti di ignoti in ordine ai reati in premessa specificati.


Per l'effetto ordina restituirsi gli atti al Pubblico Ministero in sede.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Ravenna, 15 luglio 2019.

Il Giudice per le indagini preliminari

Dott. Corrado Schiaretti



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Ravenna 19 GIU. 2020

Il Cancelliere
FRANCESCA PROSPERI



Tribunale di RAVENNA

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 2939/17

Numero Cronologico: 3485/0

Data Udienza:

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

ANCISI ALVARO
VIA SANT'ALBERTO 134/A

48100 RAVENNA (RA)

inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art

170 c.p.p. e L. 890/82

con raccomandata AR numero : 786323833450

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di RAVENNA

RAVENNA 01/07/2020



000008546725

L'Ufficiale Giudiziario



Balestra Stefania
UFFICIALE GIUDIZIARIO
U.N.E.P. Tribunale di Ravenna